



30 marzo 2022

Revisione dell'ordinanza sullo stato civile (OSC) e dell'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) nel quadro della revisione del Codice civile «Matrimonio per tutti»

Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva scritta



Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva scritta sulla revisione dell'OSC e dell'OESC «Matrimonio per tutti»

Indice

1	Osservazioni generali.....	3
2	Elenco dei pareri pervenuti.....	3
3	Osservazioni generali in merito al progetto.....	3
4	Osservazioni in merito alle singole disposizioni dell'OSC	3
4.1	Art. 1a cpv. 3 e 4	3
4.2	Art. 5 cpv. 1 lett. c e c ^{bis}	3
4.3	Art. 7 cpv. 2 lett. p	4
4.4	Art. 8 lett. f n. 1	4
4.5	Art. 12 / art. 12a.....	4
4.6	Art. 14 cpv. 3.....	5
4.7	Art. 18 cpv. 1 lett. c, d, o e p.....	5
4.8	Art. 21 cpv. 1 e 2	5
4.9	Art. 35 cpv. 7	5
4.10	Art. 51 cpv. 1 lett. c e cpv. 2	5
4.11	Art. 62 cpv. 1 lett. a	6
4.12	Art. 64 cpv. 1 lett. b	6
4.13	Art. 65 cpv. 1 lett. c e d.....	6
4.14	Art. 66 cpv. 2 lett. d	6
4.15	Art. 70 cpv. 3.....	6
4.16	Art. 71 cpv. 2 periodo introduttivo	6
4.17	Art. 75 cpv. 2.....	6
4.18	Art. 75a - 75m	6
4.19	Art. 75n	7
4.20	Art. 75o	7
4.21	Art. 84 cpv. 3 lett. a	7
4.22	Art. 96 rubrica e cpv. 1 ^{bis}	7
4.23	Art. 99f	8
5	Osservazioni in merito alle singole disposizioni dell'OESC.....	9
5.1	Allegato 1	9
5.2	Allegato 3	11
6	Modulo di notifica della nascita.....	11
7	Altre proposte	11
	Anhang / Annexe / Allegato.....	12

Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva scritta sulla revisione dell'OSC e dell'OESC «Matrimonio per tutti»

1 Osservazioni generali

L'indagine conoscitiva scritta sul progetto di revisione dell'ordinanza sullo stato civile (OSC) e dell'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) nel quadro della revisione del Codice civile «Matrimonio per tutti» si è svolta dal 19 marzo 2021 al 31 maggio 2021. Sono stati invitati a partecipare i Cantoni (autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile), la Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile (CSC) e l'Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile (ASUSC).

15 Cantoni e due organizzazioni hanno preso posizione. Complessivamente sono pervenuti 17 pareri. Vari Cantoni (AG, GR, NW, SO, ZG) aderiscono al parere della CSC e ZH rinvia in linea di massima (pag. 1) alla medesima presa di posizione.

Un Cantone ha rinunciato esplicitamente a esprimere un parere¹.

2 Elenco dei pareri pervenuti

Si allega l'elenco dei Cantoni, dei partiti, delle organizzazioni e delle persone che hanno risposto.

3 Osservazioni generali in merito al progetto

4 Cantoni (BS, LU, VD, ZH [pag. 1]) ritengono appropriata l'attuazione delle disposizioni del CC; LU approva in particolare gli adeguamenti linguistici.

Vari partecipanti si sono espressi in merito alla data d'entrata in vigore. AG, BE, VD, VS e la CSC desiderano, per motivi di ordine pratico, che le disposizioni in materia di stato civile entrino in vigore in una data successiva al 1° luglio 2022. Nei mesi estivi sono infatti disponibili soltanto pochi appuntamenti e VD segnala un maggiore carico di lavoro. LU ritiene opportuna, sul piano politico, una rapida entrata in vigore, e sostiene, per ragioni pratiche, un coordinamento con Infostar NG. Nonostante alcune riserve di natura pratica, l'ASUSC è favorevole a un'entrata in vigore al 1° luglio 2022.

La CSC subordina tutte le sue osservazioni alla riserva espressa nei suoi commenti all'articolo 8 lettera f numero 1 OSC.

4 Osservazioni in merito alle singole disposizioni dell'OSC

4.1 Art. 1a cpv. 3 e 4

BS e TI approvano le modifiche, l'ASUSC il capoverso 3.

L'ASUSC propone di stralciare il capoverso 4, dato che i circondari dello stato civile e i Cantoni rispettano le prescrizioni relative alla designazione di nuovi locali anche senza il requisito dell'autorizzazione da parte dell'autorità cantonale di vigilanza. BL propone di parlare di «conversioni di unioni domestiche registrate in matrimoni» nei capoversi 3 e 4.

4.2 Art. 5 cpv. 1 lett. c e c^{bis}

BS, TI e l'ASUSC approvano le modifiche.

¹ OW

Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva scritta sulla revisione dell'OSC e dell'OESC «Matrimonio per tutti»

4.3 Art. 7 cpv. 2 lett. p

BS, TI e l'ASUSC approvano la modifica.

4.4 Art. 8 lett. f n. 1

BS e l'ASUSC approvano le modifiche.

BE, VS, ZH (pag. 1) e la CSC (pag. 1) sono al momento contrari, per motivi tecnici (in particolare «systemfreeze»), a una riduzione degli stati civili. Inoltre, fino a una revisione totale dell'OSC andrebbe modificato soltanto lo stretto necessario (dello stesso avviso è anche LU). Tuttavia LU e la CSC approvano in linea di principio l'orientamento generale. ZH (pag. 1) aggiunge di respingere in modo deciso la riduzione anche per motivi giuridici e politici e sottolinea che il motivo di scioglimento appare soltanto nel libretto di famiglia. Alla luce degli interventi politici pendenti, è inoltre necessario procedere a una consultazione su una riduzione degli stati civili.

BE e la CSC (pag. 2) affermano che, in seguito al riconoscimento delle unioni domestiche registrate costituite all'estero dopo l'entrata in vigore della revisione, lo stato civile «in unione domestica registrata» continua ad esistere. Se secondo l'articolo 65c LDIP in caso di scioglimento di un'unione domestica registrata si applica il diritto matrimoniale estero o svizzero, occorre utilizzare gli stati civili «divorziato/a» e «vedovo/a», mentre negli altri casi deve continuare a essere usato lo stato civile «unione domestica sciolta». Sono auspicati chiarimenti in merito a queste situazioni.

VS e ZH (pag. 2) ritengono che una commistione degli stati civili del matrimonio e dell'unione domestica registrata possa creare confusione.

BE, LU e la CSC (pag. 2) non ritengono urgente adottare lo stato civile «vedovo/a» per il coniuge della persona dichiarata scomparsa e pertanto propongono di attendere Infostar NG. TI, VS e ZH (pag. 2) sono contrari alla modifica. Secondo vari partecipanti (BE, TI, ZH [pag. 2], CSC [pag. 2]) è necessario un chiarimento in relazione alle conseguenze sul piano del diritto successorio (in particolare art. 546 CC).

BE e la CSC (pag. 2) ritengono che lo stato civile «vedovo/a» della persona dichiarata scomparsa sia una svista. Se così non fosse, BE auspicherebbe istruzioni precise, perlomeno in un Processo tecnico, sul modo di procedere, mentre la CSC respinge in maniera risoluta una modifica di questo tipo.

4.5 Art. 12 / art. 12a

BS approva le modifiche; l'ASUSC è favorevole alle modifiche negli articoli 12 capoversi 1 e 2 e 12a. Propone di non modificare l'articolo 12 capoverso 3 di modo da continuare a garantire la trasmissione per posta del modulo «Procedura preparatoria al matrimonio – Cognome e cittadinanza dopo il matrimonio».

Svariati partecipanti chiedono di disciplinare la dichiarazione concernente il cognome in caso di unioni domestiche registrate costituite all'estero dopo l'entrata in vigore della revisione (art. 65c LDIP in combinato disposto con l'art. 160 cpv. 2 CC). BE, GE e la CSC (pag. 2) propongono di integrare l'articolo 12 capoverso 2; GE e TI di mantenere l'articolo 12a capoversi 2 e 3, se del caso riformulandolo. Per motivi di certezza del diritto, BL è favorevole a una disposizione a sé stante al posto di un'applicazione per analogia dell'articolo 160 capoverso 2 P-CC.

Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva scritta sulla revisione dell'OSC e dell'OESC «Matrimonio per tutti»

4.6 Art. 14 cpv. 3

BS e l'ASUSC sono d'accordo. TI chiede di mantenere il rinvio se l'articolo 12a capoversi 2 e 3 non viene abrogato.

4.7 Art. 18 cpv. 1 lett. c, d, o e p

BS, TI e l'ASUSC approvano le modifiche ad eccezione delle considerazioni seguenti.

L'ASUSC chiede di non modificare la lettera c (per la motivazione cfr. l'art. 12 cpv. 3). TI propone di mantenere la lettera d, eventualmente riformulandola per chiarire che si tratta di unioni domestiche registrate costituite in Svizzera secondo il diritto estero; la dichiarazione è tuttavia effettuata in applicazione dell'articolo 160 capoverso 2 P-CC e non dell'articolo 12a LUD.

ZH (pag. 3) respinge una modifica delle lettere c e d.

4.8 Art. 21 cpv. 1 e 2

BS, TI e l'ASUSC approvano le modifiche.

4.9 Art. 35 cpv. 7

LU concorda con questa disposizione.

Vari partecipanti chiedono che un certificato medico sia sempre essere allegato, a prescindere dalla persona tenuta alla notifica, non ritenendo sufficiente una dichiarazione sul modulo di notifica della nascita (BE, BL, LU, TI, VS, CSC [pag. 3]). BL desidera inoltre una formulazione più semplice della disposizione. BE e la CSC (pag. 3) nonché in maniera simile LU propongono il tenore seguente:

«Se al momento della nascita la madre è sposata con una donna e il bambino è stato concepito mediante dono di spermatozoi secondo le disposizioni della legge del 18 dicembre 1998 sulla medicina della procreazione (LPAM), occorre sempre allegare il certificato medico del concepimento mediante dono di spermatozoi secondo la LPAM».

Per motivi inerenti alla protezione della personalità, BS è contrario all'obbligo di allegare un certificato medico del dono di spermatozoi secondo la LPAM alla notifica della nascita. Un tale certificato deve poter essere allegato in un secondo tempo.

5 Cantoni (BE, LU, TI, VD, ZH [pag. 1]) e la CSC (pag. 3) auspicano spiegazioni in merito alla riconoscibilità delle fecondazioni artificiali effettuate all'estero secondo disposizioni analoghe a quelle della LPAM e di un'eventuale presunzione di genitorialità. SG chiede di precisare che la presunzione di genitorialità non vale in questi casi. TI propone di non delegare la valutazione della riconoscibilità agli uffici dello stato civile. Alcuni Cantoni chiedono di applicare la presunzione di genitorialità in diverse situazioni: 1. figlio di due madri in unione domestica registrata ed eventualmente conversione in matrimonio dopo la nascita (TI); 2. figli concepiti secondo la LPAM prima dell'entrata in vigore della revisione per i quali non è ancora stata effettuata l'adozione del figliastro (SG); 3. in caso di cambiamento del sesso registrato del padre sposato con la madre durante la gravidanza (TI).

4.10 Art. 51 cpv. 1 lett. c e cpv. 2

BS, TI e l'ASUSC approvano le modifiche.

Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva scritta sulla revisione dell'OSC e dell'OESC «Matrimonio per tutti»

4.11 Art. 62 cpv. 1 lett. a

BS, TI e l'ASUSC approvano la modifica.

4.12 Art. 64 cpv. 1 lett. b

BS, TI e l'ASUSC approvano la modifica.

SG critica la differenza tra lo stato civile registrato e la data dell'evento in Svizzera e all'estero e auspica alternative migliori.

4.13 Art. 65 cpv. 1 lett. c e d

BS, TI e l'ASUSC approvano le modifiche.

4.14 Art. 66 cpv. 2 lett. d

BS, TI e l'ASUSC approvano la modifica.

4.15 Art. 70 cpv. 3

BS e l'ASUSC approvano l'abrogazione dell'articolo 70 capoverso 3 OSC. Secondo VS e l'ASUSC, Infostar permette di abolire l'autorizzazione fisica alla celebrazione del matrimonio.

BL è contrario all'abrogazione perché altrimenti l'ufficio dello stato civile che ha effettuato la procedura preparatoria del matrimonio potrebbe decidere in merito alla forma della comunicazione (scritta/orale) secondo l'articolo 67 capoverso 2 OSC. Per evitare disparità di trattamento dei fidanzati per quanto concerne la forma della notifica e i corrispondenti costi, vari partecipanti chiedono che la comunicazione debba sempre essere effettuata in forma scritta (LU, TI, ZH [S. 3], CSC [pag. 3]), tranne nel caso in cui il matrimonio è celebrato subito dopo la chiusura della procedura preparatoria (TI, CSC [pag. 3]). TI sottolinea inoltre che l'autorizzazione scritta alla celebrazione del matrimonio evita disguidi nel caso in cui il matrimonio sia celebrato da un membro dell'Esecutivo comunale. LU, ZH (pag. 3) e la CSC (pag. 3) propongono, se del caso, di aumentare di conseguenza l'emolumento per la procedura preparatoria del matrimonio.

LU, ZH (pag. 3) e la CSC (pag. 3) propongono la formulazione seguente o una formulazione analoga per l'articolo 67 capoverso 2 OSC:

² *Se sono soddisfatti i requisiti secondo l'articolo 66 capoverso 2, l'ufficio dello stato civile comunica in forma scritta ai fidanzati che il matrimonio può essere celebrato. Concorda con loro i dettagli della celebrazione oppure li indirizza all'ufficio dello stato civile che hanno scelto per il matrimonio.*

La CSC aggiunge la frase seguente: *Se il matrimonio è celebrato subito dopo la chiusura della procedura preparatoria, la comunicazione avviene oralmente.*

4.16 Art. 71 cpv. 2 periodo introduttivo

BS, TI e l'ASUSC approvano la modifica.

4.17 Art. 75 cpv. 2

BS, TI e l'ASUSC approvano la modifica.

4.18 Art. 75a - 75m

BS, TI e l'ASUSC approvano la soppressione.

Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva scritta sulla revisione dell'OSC e dell'OESC «Matrimonio per tutti»

4.19 Art. 75n

L'ASUSC condivide questa disposizione.

Se ciascun ufficio dello stato civile è competente, per BE e la CSC (pag. 3 seg.) ci possono essere problemi di consulenza causati da una panoramica ridotta dei dati fino all'implementazione di Infostar NG. In particolare, non è possibile controllare i dati che si riferiscono al luogo estero in cui è stata costituita l'unione domestica registrata. BE, LU e la CSC (pag. 3 seg.) sottolineano che la documentazione nella transazione Persona può essere effettuata soltanto nel luogo di attinenza. Chiedono di precisare in un Processo tecnico come procedere in caso di dati non visibili.

Secondo BS è adeguato che la coppia si presenti insieme; tuttavia occorre permettere, alle coppie con domicilio separato, che una persona possa rilasciare la dichiarazione presso la rappresentanza svizzera all'estero e l'altra presso un ufficio dello stato civile. In tal caso, la persona che si presenta alla rappresentanza deve indicare l'ufficio dello stato civile in cui l'altra persona renderà la dichiarazione di conversione.

La CSC (pag. 4) ritiene giustificato fare riferimento, per la validità, al momento dell'entrata in vigore della revisione del CC. BE chiede se è possibile modificare il cognome nel quadro della dichiarazione di conversione.

SG propone di integrare «e comunicata per iscritto alla coppia» nelle spiegazioni (pag. 22) nel caso in cui i requisiti per la conversione non siano adempiuti. BE, LU e la CSC (pag. 4) propongono di spostare all'articolo 99f P-OSC le spiegazioni sull'aggiornamento dello stato civile a «coniugato/a» per i matrimoni omosessuali contratti all'estero prima dell'entrata in vigore della revisione.

VD auspica che i documenti necessari per una conversione siano definiti nell'ordinanza, in una direttiva o una circolare. TI rinvia alle considerazioni relative all'articolo 99f capoverso 5.

4.20 Art. 75o

BS, TI e l'ASUSC approvano la modifica. ZG è generalmente contrario alla possibilità di una cerimonia rinviando alla possibilità già esistente di una cerimonia al momento della costituzione dell'unione domestica registrata. VD chiede di prevedere in una lettera d che l'unione domestica registrata sia convertita in matrimonio soltanto al momento dell'autenticazione delle firme.

4.21 Art. 84 cpv. 3 lett. a

BS, TI e l'ASUSC approvano le modifiche.

4.22 Art. 96 rubrica e cpv. 1^{bis}

BS e l'ASUSC approvano le modifiche. GE e TI propongono che la dichiarazione di conversione possa essere ricevuta anche da un membro dell'Esecutivo comunale. GE propone la formulazione seguente per il capoverso 1^{bis}: «*Gli ufficiali dello stato civile straordinari procedono anche alla conversione dell'unione domestica registrata in matrimonio nel quadro di una cerimonia*».

Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva scritta sulla revisione dell'OSC e dell'OESC «Matrimonio per tutti»

4.23 Art. 99f

BS e l'ASUSC approvano la nuova disposizione.

BE e la CSC (pag. 5) respingono, per motivi tecnici e giuridici, la soluzione di aggiornamento proposta all'articolo 99f.

VD propone di integrare «in ogni momento» nei capoversi 2, 3 e 5. TI ritiene che le firme di cui ai capoversi da 1 a 5 debbano essere autenticate per unità di forma e a garanzia della certezza del diritto.

Cpv. 3: BE e la CSC rinviano alle loro considerazioni relative all'articolo 8 lettera f numero 1. TI respinge la modifica da «non coniugato/a» a «vedovo/a».

Cpv. 5: Vari partecipanti esprimono riserve quanto a un aggiornamento, ad opera dell'ufficio dello stato civile, sulla base di una copia dell'atto estero di matrimonio (BE, LU, TI, SG, CSC [pag. 4]), in particolare per quanto concerne documenti in un altro alfabeto o lingua (LU). SG opterebbe per una copia autenticata. Per BE e la CSC (pag. 4), per la verifica del riconoscimento secondo l'articolo 32 LDIP occorre presentare l'originale dell'atto di matrimonio, corredato della traduzione in una lingua nazionale e delle necessarie autenticazioni e ulteriori autenticazioni, all'autorità cantonale di vigilanza del Cantone di origine. Questa autorità ha anche accesso ai documenti presentati al momento del riconoscimento dell'unione domestica registrata. Anche TI e LU sono dello stesso avviso. La CSC (pag. 4) reputa illegale la non applicazione della LDIP.

Per la CSC (pag. 4) e BE occorrono chiarimenti in merito all'aggiornamento d'ufficio conformemente all'articolo 75n, su richiesta e dopo constatazione da parte dell'ufficiale dello stato civile secondo l'articolo 99f. Si chiedono se ciò sia il caso al momento della nascita di un bambino concepito con donazione di spermatozoi secondo la LPAM, e ritengono discutibile un aggiornamento per persone che vogliono vivere in unione domestica registrata. Ritengono appropriata una validità a partire dal momento dell'entrata in vigore della revisione del CC. Secondo SG occorre chiarire il compito dell'ufficio dello stato civile al momento dell'aggiornamento d'ufficio e chiede se i dati personali debbano essere bloccati se gli interessati non collaborassero.

Per SG e TI non è chiaro se l'aggiornamento deve essere chiesto singolarmente o congiuntamente. TI reputa sufficiente la richiesta di una persona singola dato che l'aggiornamento è effettuato d'ufficio, mentre SG è favorevole a una richiesta congiunta per evitare due domande con date differenti. Le spiegazioni relative agli articoli 75n capoverso 1 e 99f capoverso 5 devono essere uniformate (TI).

Cpv. 6: Secondo BE, LU e la CSC (pag. 4) la semplice forma scritta non basta per garantire la certezza del diritto e sono favorevoli alla stessa forma prescritta per la dichiarazione di conversione. VD propone di basarsi sulla data delle firme o dell'entrata in vigore della revisione del CC piuttosto che su quella di ricevimento (timbro). Nell'ordinanza va dunque ripreso il momento a partire dal quale si producono gli effetti giuridici.

Cpv. 7: BE, BL, LU e la CSC (pag. 4 seg.) non ritengono tecnicamente attuabile che ogni ufficio dello stato civile proceda all'aggiornamento in caso di cittadini svizzeri. Soltanto l'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza deve effettuare l'aggiornamento. Auspicano che il modo di procedere sia disciplinato nel Processo tecnico. Inoltre, conformemente alla LDIP

Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva scritta sulla revisione dell'OSC e dell'OESC «Matrimonio per tutti»

l'autorità di vigilanza del Cantone di origine deve sempre essere coinvolta in caso di eventi esteri.

5 Osservazioni in merito alle singole disposizioni dell'OESC

BS, TI e l'ASUSC concordano con le modifiche degli articoli 3 capoverso 2, 6 capoverso 1 lettera b numero 3 e 7 capoverso 1 lettera e P-OESC.

5.1 Allegato 1

BS approva tutte le modifiche dell'allegato 1. TI e l'ASUSC concordano con tutti i numeri nella misura in cui non sono addotte precisazioni qui di seguito. Ad eccezione di TI e dell'ASUSC (approvazione), nessun altro partecipante si è espresso in merito alle cifre III numeri 9, 9.2, 10, IV numero 12.1 e V numero 19.

Cifra II n. 4.3

Secondo VD vanno chiariti i casi in cui la dichiarazione concernente il cognome può avvenire dopo la chiusura della procedura preparatoria del matrimonio, poiché l'articolo 14 capoverso 1 si riferisce alle dichiarazioni concernenti il cognome in occasione di un evento di stato civile. Se una dichiarazione può essere effettuata dopo la chiusura, occorre prevedere un termine.

Cifra II n. 4.4

TI è favorevole a mantenere in parte la disposizione per le dichiarazioni concernenti il cognome relative alle unioni domestiche registrate concluse all'estero (cfr. le osservazioni relative agli art. 12 e 12a P-OSC)

Cifra II n. 7

Cfr. le osservazioni relative al n. 11.

Cifra III n. 9.1

ZH (pag. 3 seg.), LU e la CSC (pag. 5) sono contrari a fare differenza tra comunicazione orale e scritta (cfr. le considerazioni relative all'art. 70 cpv. 3 OSC). Propongono la formulazione seguente: *Esame della domanda di esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio (art. 63 cpv. 1 OSC), ricevimento delle dichiarazioni concernenti l'adempimento delle condizioni (art. 98 cpv. 3 CC; art. 65 cpv. 1 OSC) e della dichiarazione concernente il cognome (art. 12 oppure 14 cpv. 1 OSC), nonché comunicazione scritta della decisione (ZH e CSC) / comunicazione scritta (LU) che il matrimonio può essere celebrato (art. 67 cpv. 2 OSC)».*

VD sostiene una parità di trattamento e quindi una comunicazione obbligatoriamente scritta. TI rinvia alle osservazioni relative all'articolo 70 capoverso 3. L'ASUSC propone di sopprimere «orale», dato che l'emolumento di 150 franchi per l'esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio include la comunicazione della decisione.

Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva scritta sulla revisione dell'OSC e dell'OESC «Matrimonio per tutti»

Cifra III n. 10.1

ZH (pag. 4) e l'ASUSC propongono di sopprimere questa posizione (per la motivazione cfr. n. 9.1). TI rinvia alle osservazioni relative all'articolo 70 capoverso 3 OSC. Secondo BE, LU e la CSC (pag. 5) l'emolumento è ora dovuto anche nel caso in cui il matrimonio è celebrato nello stesso ufficio dello stato civile che ha eseguito la procedura preparatoria. Secondo BE tuttavia soltanto se è effettuata una comunicazione scritta relativa alla chiusura di questa procedura. La CSC rinvia alle sue osservazioni relative all'articolo 70 capoverso 3 OSC e all'allegato 1 cifra III numero 9.1 OESC.

Cifra III n. 10.3

TI e ZH (pag. 4) propongono che, come oggi, l'emolumento sia dovuto soltanto se la data è rinviata dai fidanzati e dai dichiaranti, ma non se la rimanda l'ufficio dello stato civile. Il tenore della disposizione deve essere adeguato di conseguenza (proposta ZH: «della data da parte dei fidanzati»). L'ASUSC propone di sostituire «meno di due giorni lavorativi prima della data convenuta» con «dopo la chiusura della procedura preparatoria del matrimonio», dato che di norma la procedura preparatoria termina più di due giorni prima della data.

Cifra III n. 11

BE, LU, ZH (pag. 4) e la CSC (pag. 5) approvano la disposizione. BE è favorevole alla riscossione del supplemento di 50 franchi se il matrimonio è celebrato nel medesimo ufficio dello stato civile ma non direttamente dopo la chiusura della procedura preparatoria, in quanto copre l'onere supplementare per la prenotazione della data e le risorse impegnate. LU, ZH (pag. 4) e la CSC (pag. 5) sostengono una riscossione cumulativa degli emolumenti secondo i numeri 7 e 11 per i medesimi motivi addotti da BE. BL non ritiene adeguata la riscossione del medesimo emolumento per dichiarazioni di conversione nel quadro di una cerimonia e per quelle fatte al di fuori di una cerimonia (cfr. n. 7).

ZG e l'ASUSC respingono la disposizione sul supplemento nel caso in cui il matrimonio non è celebrato direttamente dopo la chiusura della procedura preparatoria. ZG motiva la sua posizione adducendo l'assenza di risorse umane e il fatto che in un caso simile l'ufficio potrebbe essere indotto a non effettuare accertamenti riguardo ai matrimoni fittizi. L'ASUSC osserva che, in primo luogo, l'emolumento per la celebrazione di matrimoni in un circondario dello stato civile diverso da quello che ha eseguito la procedura preparatoria è corretto, ma che soltanto in pochi casi il matrimonio è celebrato subito dopo la chiusura della procedura preparatoria; in secondo luogo, il concetto di «cerimonia» è poco chiaro; infine, gli emolumenti sono attualmente riesaminati nel quadro di un progetto della CSC, della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia nonché dell'UFSC/UFG.

Cifra IV n. 12 e 12.2

BE e la CSC (pag. 5) sono contrari a un aggiornamento esentato dall'emolumento. L'aggiornamento richiede molto tempo e secondo la CSC l'unione domestica registrata non deve essere classificata come errore legislativo da correggere gratuitamente. BE propone di sopprimere, nelle spiegazioni, le considerazioni relative all'esenzione dall'emolumento.

Per quanto riguarda il numero 12.2, SG reputa vi siano incertezze quanto alla riscossione e all'esenzione dall'emolumento (p. es. in caso di presentazione successiva degli atti corretti) e in questi casi è favorevole a una rinuncia alla riscossione dell'emolumento. TI ritiene che

Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva scritta sulla revisione dell'OSC e dell'OESC «Matrimonio per tutti»

l'emolumento di 75 franchi sia sempre giustificato sia che l'aggiornamento venga effettuato d'ufficio che su richiesta dell'interessato.

5.2 Allegato 3

BS, TI e l'ASUSC approvano le modifiche nell'allegato 3. BL propone di collocare la cifra II numero 4.3 sotto un nuovo numero 4a o 5 o altrimenti sotto il numero 4.1.

6 Modulo di notifica della nascita

SG è favorevole a un modulo di notifica della nascita uniforme, ma analogamente all'ASUSC richiama l'attenzione sulla sua difficile leggibilità (tre lingue, note a piè di pagina).

BE, LU e la CSC (pag. 3) propongono di sopprimere il numero 6, dato che spetta all'ufficio dello stato civile stabilire i documenti da allegare. Per quanto riguarda l'ordinazione degli atti di nascita, può essere necessaria una consulenza da parte dell'ufficio dello stato civile (ASUSC).

LU non ritiene opportuno riunire la notifica di nascita, il modulo di notifica dei nomi e la panoramica dei documenti necessari per l'iscrizione della nascita. L'ASUSC richiama l'attenzione sul fatto che nella pratica la compilazione con nomi e cognomi del figlio comporta difficoltà, e propone di sopprimere alcune informazioni (in particolare luogo di nascita, data di nascita, nomi e cognomi dei genitori della madre, del padre, della moglie della madre). L'ASUSC è disposta a collaborare con l'UFSC e la CSC.

LU si interroga sull'attuazione tecnica della presunzione di genitorialità della moglie della madre.

TI propone di indicare al numero 7 che si tratta di informazioni generali non esaustive destinate ai genitori.

7 Altre proposte

Un Cantone propone di sostituire, negli articoli 6 lettera c e 74a capoverso 1 OSC «Braut und Bräutigam» (il fidanzato o la fidanzata) con «die Verlobten» (i fidanzati) (BL). TI richiama l'attenzione sul fatto che l'articolo 4 capoverso 1 OSC compare due volte nella versione italiana, e chiede una correzione².

² L'errore figurava soltanto nella versione italiana ed è stato nel frattempo rettificato nella Raccolta sistematica.

Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva scritta sulla revisione dell'OSC e dell'OESC «Matrimonio per tutti»

Anhang / Annexe / Allegato

**Verzeichnis der Eingaben
Liste des organismes ayant répondu
Elenco dei partecipanti**

Kantone und kantonale Aufsichtsbehörden im Zivilstandswesen/ Cantons / Cantoni e autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile

AG	Aargau / Argovie / Argovia
BE	Bern / Berne / Berna
BL	Basel-Landschaft / Bâle-Campagne / Basilea-Campagna
BS	Basel-Stadt / Bâle-Ville / Basilea-Città
GE	Genf / Genève / Ginevra
GR	Graubünden / Grisons / Grigioni
LU	Luzern / Lucerne / Lucerna
NW	Nidwalden / Nidwald / Nidvaldo
SG	St. Gallen / Saint-Gall / San Gallo
SO	Solothurn / Soleure / Soletta
TI	Tessin / Ticino
VD	Waadt / Vaud
VS	Wallis / Valais / Vallese
ZG	Zug / Zoug / Zugo
ZH	Zürich / Zurich / Zurigo

Interessierte Organisationen / Organisations intéressées / Organizzazioni interessate

CSC	Konferenz der kantonalen Aufsichtsbehörden im Zivilstandsdienst KAZ Conférence des autorités cantonales de surveillance de l'état civil CEC Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile CSC
ASUSC	Schweizerischer Verband für Zivilstandswesen SVZ Association suisse des officiers de l'état civil ASOEC Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile ASUSC

Verzicht auf Stellungnahme / Renonciation à une prise de position / Rinuncia a un parere

OW	Obwalden / Obwald / Obvaldo
-----------	-----------------------------